



COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

COPIA

Delibera nr. 43

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: **EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 - ESTENSIONE PLATEA DEI RICHIEDENTI I BUONI SPESA ALIMENTARE**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **otto** del mese di **maggio** alle ore **13:00**, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale in modalità di videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, così composta:

Intervengono i Signori:

| | | |
|-------------------|-------------------|---|
| Giuliato Stefano | SINDACO | P |
| Biotti Lorenzo | VICE SINDACO | P |
| Bottos Valentina | ASSESSORE | P |
| Da Ros Massimo | ASSESSORE | P |
| Segato Celestina | ASSESSORE | P |
| Bortolini Stefano | ASSESSORE ESTERNO | P |

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE dott. Mazzier Nicoletta.

Il SINDACO Giuliato Stefano, riconosciuta legale l'adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. Sull'oggetto sopra indicato la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.

PUBBLICAZIONE E INVIO AI CAPIGRUPPO

(Artt. 124 e 125 D.Lgs. n. 267/2000)

Copia del presente verbale viene pubblicata all'albo on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi - salvo diverse disposizioni normative - e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

REG.449 pubblicazioni

Inizio pubblicazione: 12-05-2020

Fine pubblicazione: 27-05-2020

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 - ESTENSIONE PLATEA DEI RICHIEDENTI I BUONI SPESA ALIMENTARE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 ha individuato nel Comune l'ente erogatore di buoni spesa esclusivamente alimentare in favore dei nuclei familiari maggiormente esposti alla crisi economica ingenerata dall'emergenza COVID-19 e con precedenza per quelli non assegnatari di benefici pubblici;
- con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 07.04.2020 sono state approvate le Linee Guida e il relativo avviso pubblico per l'assegnazione di buoni spesa urgenti in relazione alla situazione determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, contenente indicazioni in merito alla platea dei beneficiari all'intervento e alle modalità di gestione dei buoni;
- con medesima delibera si stabiliva di avviare appositi accordi con gli esercizi commerciali del territorio comunale interessati, per la modalità e l'utilizzo dei buoni spesa predisposti allo scopo;

Richiamato il D.P.C.M. 22.03.2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio da COVID-19, sull'intero territorio nazionale è stata disposta, tra l'altro, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11.03.2020;

Richiamato il D.P.C.M. 26 aprile 2020 riguardante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale fino al 4.5.2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Veneto - relativa alle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 - n. 33 del 20.03.2020 a oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone" valida fino al 03.04.2020 e ss.mm.ii (Ordinanze Presidente Giunta Regionale n. 37 del 03.04.2020, n. 38 del 04.04.2020, n. 40 del 13.04.2020 e n. 42 del 24.04.2020);

Preso atto che, in ragione delle disposizioni nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno comportato la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali e industriali, risulta sensibilmente aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare alimenti e beni di prima necessità;

Richiamata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene disposta la distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di € 400.000.000,00 in favore dei Comuni, da impiegare nell'acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l'acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale;

Preso atto che la somma destinata e impegnata dal Comune di Casale sul Sile ammonta a complessivi € 69.344,46;

Vista altresì la nota esplicativa di Anci a oggetto: "Ordinanza Protezione Civile 658/2020 – Acquisto generi alimentari e beni di prima necessità" del 31/03/2020 contenente le Linee Guida e alcune indicazioni generali per l'applicazione dell'ordinanza, finalizzate a facilitare le procedure e a uniformare il più possibile l'applicazione, ferma restando l'autonomia di ciascuna Amministrazione nel modulare le scelte sulla base delle specifiche esigenze del proprio territorio;

Dato atto che l'UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lo scorso 16 aprile 2020 ha inviato una lettera al

DELIBERA DI GIUNTA n. 43 del 08-05-2020 - COMUNE DI CASALE SUL SILE

Presidente dell'ANCI, allegando una serie di indicazioni per evitare che gli interventi di solidarietà alimentare nel contesto dell'emergenza COVID-19 contengano criteri e requisiti discriminatori, affermando il principio che il criterio della residenza, se inteso dal punto di vista strettamente anagrafico, potrebbe discriminare indistintamente sia cittadini italiani che stranieri privi di fissa dimora, sia i richiedenti asilo non iscritti all'anagrafe della maggioranza dei Comuni;

Rilevato che quanto già deliberato, in sostanza, potrebbe configurarsi non solo discriminatorio ma altresì in controtendenza con i principi stessi dell'Ordinanza 658 della Protezione Civile, andando a escludere da un beneficio proprio quei soggetti che in questo momento si trovano nelle condizioni di maggiore bisogno;

Preso atto che l'UNAR ha sottolineato inoltre che le suddette scelte, oltre la normativa comunitaria e nazionale in materia di parità di trattamento, infrangerebbero prima di tutto i principi stessi individuati dal provvedimento della Protezione Civile che parla esclusivamente "di nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali...";

Visto che sempre l'UNAR suggerisce ai Comuni:

- l'estensione dei buoni spesa a tutti i cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti, senza alcuna distinzione basata sulla tipologia del permesso, né della scadenza, tenuto conto che, ai sensi del D.L 18 del 2020, sono stati tutti prorogati fino al 15/06/2020;
- l'estensione del buono spesa di generi di prima necessità anche agli stranieri privi di un titolo di soggiorno e a coloro che non sono iscritti all'anagrafe, purché domiciliati di fatto nel Comune, anche temporaneamente in quanto costretti sul territorio a causa del blocco della mobilità imposto dall'emergenza coronavirus;

Visto che con Decreto n. 79 del 22.04.2020 il TAR Abruzzo ha accolto la richiesta di una famiglia non residente in un Comune, ma domiciliata nello stesso, di essere inserita nell'elenco degli aventi diritto ai buoni di solidarietà alimentare distribuiti in esecuzione dell'ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;

Ritenuto di dover provvedere, di conseguenza, a estendere la platea dei richiedenti a tutti coloro che, alla data della domanda, pur non iscritti all'anagrafe, sono domiciliati di fatto nel Comune di Casale sul Sile anche solo temporaneamente, precisando altresì che tale tipologia di richiedente il beneficio non potrà presentare al proprio Comune di residenza pari istanza per il medesimo periodo, anche parziale, di copertura dell'agevolazione;

Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che fissa le competenze della Giunta Comunale;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere in ordine alla regolarità contabile del medesimo ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/00 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile dell'Area 1, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/00 e s.m.i.;

A unanimità di voti favorevoli, resi e accertati nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, in relazione alla situazione determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, l'estensione della platea dei richiedenti i buoni spesa, previsti con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 07.04.2020, a tutti coloro che, alla data della domanda, pur non iscritti all'anagrafe, sono domiciliati di fatto nel Comune di Casale sul Sile anche solo temporaneamente;

3. di demandare al Responsabile dell'Area 1, in collaborazione con gli altri Responsabili di Area eventualmente coinvolti, la predisposizione di tutti gli atti e documentazione necessaria alla concreta attuazione della nuova disposizione sopra indicata.

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti per l'attuazione delle misure sopra esposte.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 43 del 04-05-2020

Oggetto: **EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. ESTENSIONE PLATEA DEI RICHIEDENTI I BUONI SPESA ALIMENTARE.**

ESTENSIONE DEL PARERE

(art. 49 c. 1 e art.147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.)

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, il sottoscritto esprime il seguente parere:

per quanto concerne la Regolarita Tecnica Area 1 esprime parere: **Favorevole**

Data 07-05-2020

Il Responsabile del Servizio

Vecchiato Antonella

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Stefano Giuliano

Il SEGRETARIO GENERALE
Nicoletta Mazzier

(firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18/8/2000 n. 267.

ESECUTIVITA'

(Art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo on line comunale e la stessa diventa esecutiva ai sensi del 3° comma, art.134, T.U. 267/2000, decorsi 10 gg dalla pubblicazione e quindi dal 23-05-2020.

COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE
(D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate)